

 COMUNE DI ULASSAI Prov. Ogliastra	Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale	COPIA
	N. 43	DEL 29/12/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) E TARIFFE TARI ANNO 2018		

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore **19,30** .

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .

Presiede la seduta **Serra Gian Luigi**, in qualità di **Sindaco** .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
Serra Gian Luigi	Si	Moi Michele	Si
Orrù Antonello	Si	Pilia Alberto	Si
Boi Maria	Si	Rossi Paoletta	Si
Boi Roberto	No		
Cannas Isabel	Si		
Deiana Franco	Si		
Deidda Giuseppe	Si		

Sono presenti **9**, ed assenti **1** .

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Chiara MURGIA** .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

Premesso che:

- Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita con decorrenza 01 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013;
- La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall'art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014;
- Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- La tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono

l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale; in questo caso il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 8 del 08.07.2014. Si tratta delle stesse modalità previste in precedenza per la Tariffa di igiene ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES;
- La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;
- Il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato predisposto dal Settore Economico Finanziario dell'Ente sulla base della vigente normativa;

Tenuto Conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*.

Considerato che l'art. 1 c. 660 della Legge 147/2013 prevede che ulteriori riduzioni o esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659 devono essere finanziate con fondi comunali e non possono essere attribuite ai contribuenti TARI ed in particolare che tali riduzioni non possono eccedere il 7 per cento del costo complessivo del servizio;

Dato atto che le agevolazioni richiamate previste dal regolamento comunale all' art.3.16 sono quelle per gli utenti non serviti e per gli utenti serviti una volta alla settimana non eccedono il limite del 7 per cento del costo del servizio.

Evidenziato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 12.04.2016 è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale del Comune di Ulàssai;

Considerato che rimane ferma l'applicazione sul tributo comunale del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

Considerato che, così come specificato nelle *Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe* (redatte dal gruppo di lavoro composto da esperti in materia tributaria nonché da Dirigenti della Direzione del Federalismo Fiscale del MEF), *“il generico riferimento all'“autorità competente” si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale (art. 201, d.lgs. 152/2006), alla quale è così attribuita anche l'approvazione del Piano Finanziario (art. 238, comma 5, d.lgs. 152/2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, vi dovranno invece provvedere i singoli comuni (cfr. art. 8, comma 1, D.P.R. 158/1999), ricadendo tale attribuzione sull'organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe (art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 267/2000);*

Visto il D.P.R. 158/1999 ed in particolare:

- l'art. 2, comma 2 che sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito anche dal comma 654 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 che prevede, ai fini TARI, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- l'art. 3 ove si stabilisce che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla base dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3);
- l'art. 8 che individua gli elementi che compongono il Piano finanziario e la relazione allegata;

Vista la legge di stabilità 2016, legge n.208 del 2015 che dispone che i Comuni possono continuare ad utilizzare anche per il 2016 e 2017 i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal metodo normalizzato di cui al DPR n158/1999

Considerato che il Servizio economico finanziario con la collaborazione del servizio tecnico del Comune che gestisce i rapporti con le società addette alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti ha redatto il piano finanziario del servizio rifiuti per la determinazione della Tassa comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all. 1);

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai competenti uffici comunali sulla base della documentazione fornita dai gestori del servizio, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e così articolato:

- Costi operativi di gestione - CG
- Costi Comuni - CC
- Costi d'uso del Capitale - CK

➤ Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile;

Constatato che il piano finanziario così come strutturato, sulla base dei costi comunicati dalle società addette alla gestione dei rifiuti, copre l'intero costo del servizio relativo ai rifiuti urbani ed assimilati;

Ritenuto di dover approvare il Piano finanziario del servizio rifiuti quale atto necessario alla successiva elaborazione delle tariffe del tributo comunale sui tributi e sui servizi;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n.16 di modifica delle disposizioni in materia di TASI e TARI;

Richiamato l'articolo 10 del regolamento IUC approvato in data odierna, e in particolar modo i commi 4,5 e 6 che prevede la possibilità assegnata al Consiglio di assimilare i fabbricati posseduti da soggetti non residenti e dai cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), agli immobili occupati da un unico occupante;

Esaminate le tariffe riassunte nel prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato Atto che le tariffe sono state calcolate con l'applicazione dei coefficienti minimi previsti del D.P.R. 158/1999 e con l'applicazione del coefficiente di adattamento Kg rifiuti UND pari a **0,75**, riducendo pertanto la quantità dei rifiuti prodotti dalle UND.

Ritenute le tariffe, così come calcolate, congrue al fine di garantire la copertura dell'intero costo della gestione del servizio rifiuti stabilito nel Piano Finanziario,

Ritenuto di approvare le tariffe come risultanti da prospetto riassuntivo allegato;

Dato atto che le stesse verranno riviste dopo l'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2018;

Richiamato l'art. 13 comma 15 del D. Lgs. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 il quale stabilisce che *"a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.....Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n. 446/1997"*;

Visto l'art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del servizio tecnico-manutentivo, Ing. Giulia Muccillo;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio economico finanziario Dott.ssa Giuseppina Chessa;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Visti i risultati della votazione,

UNANIME DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare il Piano Finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018, come allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella seguenti sezioni:

- Costi operativi di gestione - CG
- Costi Comuni - CC
- Costi d'uso del Capitale - CK
- Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile;

Di dare atto:

1. che il piano finanziario così come strutturato, sulla base dei costi comunicati dalle società addette alla gestione dei rifiuti, copre l'intero costo del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
2. che il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento) tenendo conto che lo stesso dovrà essere rivisto dopo:
 - l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2018 ancora in fase di approvazione;
 - la quantificazione esatta dei costi sostenuti nell'anno 2017 per il servizio di gestione e raccolta rifiuti;
 - la pubblicazione e l'aggiudicazione della nuova gara d'appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti;

Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" anno 2018, come di seguito riportate;

A) Tariffe utenze domestiche

Nucleo familiare	Tariffa fissa €/mq/anno	Tariffa variabile €/anno
Un componente	0,79	28,50
Due componenti	0,92	66,50
Tre componenti	1,05	85,50

	Quattro componenti	1,13	104,50
	Cinque componenti	1,17	137,75
	Sei componenti e più	1,16	161,50

B) Tariffe utenze non domestiche

Categorie di attività		Importo QF+QV €/mq/anno
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.41
2.2	Campeggi, distributori carburanti	0.63
2.3	Stabilimenti balneari	0.94
2.4	Esposizioni, autosaloni	0.48
2.5	Alberghi con ristorante	1.44
2.6	Alberghi senza ristorante	1.22
2.7	Case di cura e riposo	1.26
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	1.29
2.9	Banche ed istituti di credito	1.45
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1.34
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.451
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1.11
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.30
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0.59
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.96
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7.91
2.17	Bar, caffè, pasticceria	6.25
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi	0.82

	e formaggi, generi alimentari	
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3.05
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0.49
2.21	Discoteche, night club	1.45

C) Tariffe per utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

DI ASSIMILARE ai fabbricati posseduti da un unico occupante, i fabbricati di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del regolamento IUC parte I TARI;

DI DARE ATTO CHE:

- le tariffe approvate **con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018;**
- di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;

DI INCARICARE il responsabile della TARI a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DI DARE ATTO che nel redigendo bilancio di previsione 2018 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio al netto dell'importo delle agevolazioni previste dal piano finanziario.

